

Albanian Customary Laws in scientific research, literary fiction and media portrayal

Abstract: *The Code of Albanian Customary Laws has drawn the attention of foreign and Albanian scholars for the past one hundred years. Inspired by different interests, scholars have approached this subject in different ways using various studying methods. Such studies range from the ethno-cultural and anthropological approaches of Positivist descent to the politically correct Gender Studies of the present day. At the same time, literature, cinema, and theatre have highlighted specific features of the Albanian Customary Laws revealing a taste for the exotic. The most salient are undoubtedly the vendetta and the sworn virgins, upon which novel plots and films have been based. The author analyses in this paper the effects of such approaches and tries to measure the distance between the aesthetical representation of these phenomena and their anthropological aura.*

Keywords: Albanian Customary Law, Kanun of Leke Dukagjini, sworn virgins, national stereotypes.

§1.– A partire dalla fine del XV secolo gli sforzi degli Ottomani di estendere e attivare nei territori albanesi occupati il loro sistema amministrativo, economico e fiscale, il cosiddetto regime dei *timar*, incontrarono la resistenza di alcune popolazioni che vivevano in zone impervie, di difficile accesso e controllo da parte dei governatori locali ottomani. Inoltre, queste popolazioni erano non solo tanto povere da non costituire un interesse dal punto di vista fiscale, ma anche talmente ribelli che diventava troppo dispendioso cercare di sottometterli. Pertanto, durante la prima metà del '500 Solimano il Magnifico, nel corso della sua riforma amministrativo-legislativa che gli valse il soprannome di "Legislatore" decise di concedere loro uno status speciale di autonomia, detto *haraç*, che prevedeva l'obbligo del riconoscimento formale della sovranità del Sultano, il pagamento di un simbolico tributo annuale per ogni famiglia (per ogni fuoco o camino), e l'obbligo di partecipare alle guerre dell'Impero con un uomo per ogni casa.

Assolti questi obblighi, le popolazioni delle zone soggette all'*haraç* godevano della libertà di autogestirsi. Gli amministratori locali, le forze dell'ordine, gli esattori delle tasse e i giudici non avevano giurisdizione in quelle zone. Così nacquero nel Nord dell'Albania le comunità autonome, riconosciute ufficialmente dalla Sublime Porta, nelle quali non si estendeva il potere amministrativo e legislativo centrale dello stato imperiale. Si trattava di isole di libertà in mezzo a un mare dominato dai Turchi, che rimasero essenzialmente tali per tutto il periodo della dominazione ottomana, fino all'inizio del XX secolo. In tali condizioni di un vuoto di potere dall'alto e in assenza delle precedenti strutture gerarchiche feudali nel frattempo smantellate dai Turchi, gli abitanti di queste comunità dovettero adottare un sistema di autogestione che fondava le sue radici in un insieme di costumi, di norme e di pratiche, di regole di condotta morale e di comportamento sociale tramandate oralmente di generazione in generazione. Col tempo tali norme in base alle quali la comunità regolamentava le relazioni tra i propri membri, determinava che cos'era giusto e sbagliato, definiva diritti e doveri, attraverso una lunga e radicata applicazione pratica divennero vincolanti. Si trattava, in altre parole, di un diritto consuetudinario in pieno e incontrastato vigore.

Sin dalla diffusione per opera di diplomatici e viaggiatori stranieri delle prime notizie su questo sistema di diritto e, soprattutto, a partire dalla metà del XIX secolo, si registrò un crescente interesse da parte di storici, sociologi, antropologi e giuristi, prevalentemente italiani e austriaci¹, attirati in particolare dalla prospettiva di studiare un modello di diritto consuetudinario ancora attivo e funzionante nel cuore dell'Europa in un periodo nel quale si pensava che nel vecchio Continente tali sistemi fossero ormai estinti da tempo. Erano studi improntati perlopiù su metodologie positivistiche che culminarono con la raccolta, la codificazione e la

1 Cfr. Johann Georg von Hahn, *Albanesische Studien*, Verlag von Friedrich Mauke, Jena, 1854; Theodor Anton Ippen, "Das Gewohnheitsrecht der Hochländer in Albanien", in *Zeitschrift für Ethnologie*, 33, 1901; Antonio Baldacci, "Note statistiche sul Vilayet di Scutari e La legge della montagna albanese" in *Rivista geografica italiana*, Anno VII, Firenze, 1901; Mary Edith Durham, *High Albania*, London, 1909; Id. *Some tribal origins, laws and customs of the Balkans*, London, 1928; Ludwig von Thallóczy, "Kanuni i Lekës. Ein Beitrag zum albanischen Gewohnheitsrecht" in *Illyrische-Albanische Forschungen*, 1, Munich & Leipzig, 1916, pp. 409-462; Ernesto Cozzi, "La vendetta di sangue nelle Montagne dell'Alta Albania", in *Anthropos*, vol. 5, 1910, pp. 654-687; Id. "La donna albanese, con speciale riguardo al diritto consuetudinario delle Montagne di Scutari" in *Anthropos*, vol. 7, 1912, pp. 309-335. Per una esaustiva rassegna bibliografica sull'argomento Cfr. Donato Martucci, "Le fonti bibliografiche del Kanun" in *Popoli e culture in dialogo tra il Danubio e l'Adriatico*, Contributi italiani al X Congresso Internazionale dell'Associazione Internationale d'Études du Sud-Est Européen, Romània Orientale n. XXII, a cura di Antonio D'Alessandri e Monica Genesin, Bagatto Libri, Roma 2009, pp. 109-127.

pubblicazione postuma nel 1933 del “Kanun di Leke Dukagjini”, avviata dal sacerdote albanese Kostandin Gjeçov e portata e compimento dai suoi confratelli francescani². Più tardi, con l’edizione nel 1941 della traduzione italiana del lavoro di Gjeçov,³ il diritto consuetudinario albanese non solo sarebbe divenuto oggetto privilegiato di ricerca di una stretta cerchia di studiosi, ma avrebbe attirato l’attenzione di scrittori, poeti, drammaturghi, giornalisti e politici, albanesi e stranieri. Questi ultimi, mossi dalle più disparate motivazioni, oscillarono tra due poli contrapposti: da un lato, verso l’idealizzazione e la miticizzazione estreme di quello che ritennero un impareggiabile monumento culturale, innalzandolo al livello della costituzione spirituale degli albanesi; dall’altro, verso la stigmatizzazione e la demonizzazione di comportamenti, tradizioni e pratiche ritenute come la prova lampante dell’indole primitiva e barbara di un popolo rimasto all’età della pietra. Di fatto, con la diffusione dei *corpora* raccolti da Gjeçov, si era aperto il vaso di Pandora.

Non potendo affrontare qui nel breve spazio concessoci i molteplici sviluppi di questo singolare fenomeno, ci limiteremo ad analizzare solo alcuni aspetti ed effetti di questi passaggi discorsivi e narrativi e misurare sull’onda della percezione mediatica la distanza tra la rappresentazione estetica e la realtà antropologica.

§2.– Dal punto di vista del linguaggio il testo pubblicato del Kanun è composto da un registro stilistico quasi criptico, fatto di espressioni popolari, fraseologie e idiomi gergali, proverbi e massime che Gjeçov raccolse direttamente dalla viva voce dei suoi informatori, riproducendoli fedelmente. I principi fondamentali del diritto consuetudinario nel testo di Gjeçov si presentano quindi racchiusi in un linguaggio estremamente conciso, laconico, sempre figurato e mai esplicito, spesso enigmatico, e perciò di difficile comprensione e interpretazione, tanto che solo i membri della stessa comunità erano in grado di decodificarli senza tema di errori; Per altro, eventuali spiegazioni dirette a estranei, albanesi o stranieri che fossero, avrebbero richiesto lunghi ed elaborati trattati per diradare il carattere ermetico di espressioni quali, ad esempio, “il sangue va per il dito”, “la donna gravida è come la panna del latte”, “cosa ogni cosa”, “il lavoro sposta il sentiero”, “il cavallo noleggiato ha la pelle sulla trave”, “la promessa sta in fondo alla borsa”, “il giuramento lava il sangue”, “il lupo

2 *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, (vepër postume) përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefen Konst. Gjeçov, O.F.M., me parathënë t’ A. Gjergj Fishtës O.F.M. e biografi t’ A. Pashk Bardhit O.F.M., Shkodër, Shtypshkroja Françeskane, 1933.

3 P. Stefano Cost. Gjeçov, *Codice di Lek Dukagjini ossia Diritto consuetudinario delle montagne albanesi*. Tradotto dal P. Paolo Dodaj. A cura di P. Giorgio Fishta e Giuseppe Schirò. Introduzione di Federico Patetta. Roma, Reale Accademia D’Italia 1941-XX.

lecca la sua carne ma morde quella altrui”, “la mano secca non è benedetta” ecc. Si tratta di costrutti fraseologici che trovano il loro radicamento culturale in un contesto dato dal quale lo studioso non può prescindere.

Rifacendoci alla teoria della comunicazione prossemica dell’antropologo americano Edward T. Hall⁴, potremmo dire che quella documentata nel Kanun sia una cultura estremamente dipendente dal contesto, una “high context culture”, in cui la coesione sociale e la condivisione dei valori morali e delle norme di comportamento sono talmente alte e radicate da rendere superflua ogni forma di espressione verbale esplicita. In altre parole, si tratta di una comunità che si comporta come se fosse un organismo biologico complesso i cui componenti convivono in una distribuzione complementare e interdipendente tale da non dover spiegare verbalmente e rendere esplicito ciò che per loro è ovvio, assodato e scontato, ai limiti del naturale e dell’istintivo. In tali condizioni la comunicazione verbale, come nella metafora dell’iceberg, invece di svelare il significato, contribuisce a nascondere.

Date queste premesse teoriche, è evidente che il testo del Kanun pone inevitabilmente seri problemi di interpretazione e, soprattutto, di traducibilità. Ciò che, per l’appunto, è accaduto durante il lavoro per la traduzione del testo di Gjeçov in italiano conclusosi con la citata edizione romana del 1941.

§3.– Verso la fine del 1939 su iniziativa ed esplicita richiesta di Gjergj Fishta⁵, il Centro di Studi Albanesi istituitosi a Roma presso la Reale Accademia d’Italia, assunse l’incarico di pubblicare in italiano il Kanun di Lekë Dukagjini. Dalla ricostruzione della storia redazionale dell’opera fatta recentemente da Donato Martucci sulla base dei documenti conservati presso l’Archivio Storico dell’Accademia dei Lincei, risulta che già nel marzo del 1940 Fishta aveva terminato la traduzione del testo in italiano, e pare avesse anche chiesto che il lavoro di traduzione venisse attribuito al suo collaboratore e confratello francescano Paolo Dodaj.⁶

Appena ricevuto il testo in italiano, il responsabile del progetto, l’accademico Federico Patetta, trovandolo linguisticamente inadatto per la pubblicazione, chiese “di farlo ritradurre”. L’incarico di effettuare una revisione del testo venne affidato al giovane segretario del Centro Giuseppe Schirò, arbëresh originario della Sicilia, accompagnato dall’esplicita raccomandazione di mantenere il riserbo nei confronti di Fishta per non urtarne la sensibilità. Ciò che probabilmente accadde, giacché Fishta morì

4 Cfr. Edward T. Hall, *Beyond culture*. Doubleday, New York, 1976.

5 Cfr. Donato Martucci, “Sua Eccellenza Giorgio Fishta, Accademico d’Italia, e l’edizione italiana del Kanun”, in *Palaver* n. 2, 2015, p. 236.

6 *Ivi*.

prima che l'opera venisse stampata. Altrettanto probabile è che gli incontri con Fishta durante il lavoro di revisione raccontati da Schirò in un articolo apparso vent'anni dopo sulla rivista "Shejzat"⁷, siano presunti e, anzi, è probabile che alla luce dei dati d'archivio siano stati una pura e semplice mistificazione.

Almeno ciò è quanto si può oggi agevolmente documentare analizzando la bozza dattiloscritta della traduzione di Fishta conservata Presso l'Archivio Storico dell'Accademia dei Lincei⁸, sulla quale Schirò condusse la sua revisione, effettuando interventi manoscritti a matita che danno senso al seguente brano ricavato dalla prefazione dell'opera in italiano firmata dallo studioso arbëresh:

«Il testo albanese, nella sua rude e forte veste esteriore, ricco di immagini e di figure, ha richiesto bene spesso un capovolgimento completo del costruito ed una riproduzione in termini semplici e concisi delle molte circonlocuzioni, mentre altre volte la stringatezza di alcune sentenze, la cui traduzione letteraria non avrebbe reso in italiano né il colore né il concetto, si è dovuta risolvere con frasi più chiare, per quanto meno concise.»⁹

Il "capovolgimento completo del costruito" era richiesto dal tentativo di rendere la traduzione italiana "accettabile" e, perseguendo questo suo fine, il revisore non si limitò a un mero rifacimento stilistico, ma si sforzò di reinterpretare una serie di principi e di valori veicolati dal testo originale utilizzando un quadro concettuale precostituito e, soprattutto, alterato, basato su schemi mentali, concetti intellettuali e categorie giuridiche tipici della cultura di destinazione, quella italiana, completamente diversa dalla cultura delle comunità montanare del Nord d'Albania. Sicché, ad esempio, il principio espresso dalla massima "la chiesa non ha pegno" – che significa "la chiesa, intesa come istituzione, non può essere citata in giudizio" – è resa da Schirò in questo modo: "la chiesa non può essere pignorata", assumendo per "chiesa" l'edificio, il patrimonio immobile. L'errore probabilmente deriva dal significato accordato all'albanese "peng", che procede etimologicamente da latino *pignus*, da cui il verbo italiano "pignorare".

7 Giuseppe Schirò, "Giorgio Fishta e l'edizione italiana del "Kanun di Lek Dukagjini", in *Shejzat*, anno V, nn. 11-12, Roma, 1961.

8 "Codice di Leke Dukagjini ossia diritto consuetudinario delle montagne d'Albania", presso l'Archivio Storico dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Fondo Accademia d'Italia, Centro Studi per l'Albania, Busta 5, fasc. 27.

9 Giuseppe Schirò, "Prefazione" in P. Stefano Cost. Gjeçov, Codice di Lek Dukagjini ossia Diritto consuetudinario delle montagne albanesi. Tradotto dal P. Paolo Dodaj. A cura di P. Giorgio Fishta e Giuseppe Schirò. Introduzione di Federico Patetta. Roma Reale Accademia D'Italia 1941, p. 5.

Gli interventi di Schirò sono gremiti di errori di ogni genere, da quelli dovuti alla semplice non conoscenza dell'albanese – eclatante il caso di 'perbujts' (oste) reso con 'navigante'¹⁰ –, a quelli ben più gravi di tipo concettuale, come quando aggiunge sistematicamente alla parola 'gjak' (sangue) la parola italiana "vendetta", che non ricorre quasi mai nell'originale albanese, banalizzando così la complessa struttura polisemantica dell'albanese *gjak* (sangue) in una semplicistica, generica e fuorviante "vendetta di sangue".

Il termine "vendetta" (vendetta di sangue) traduce concettualmente il termine dotto albanese *gjakmarrje*, il quale, a sua volta, è paradossalmente una specie di traduzione intralinguistica non ricorrendo mai nel linguaggio del diritto consuetudinario, dove occorre invece il sostantivo *gjak*, talora nell'espressione verbale *me marrë gjakun*. Ebbene, la "vendetta" e i suoi corrispettivi nelle lingue occidentali denotano un sentimento che implica un impulso di rivalsa, la domanda di una sorta di soddisfazione personale scaturita dal rancore e il risentimento per un torto subito, mentre *gjakmarrja* o per meglio dire *gjaku*, nella sua accezione originale secondo il diritto tradizionale albanese, oltre che un dovere morale verso la comunità, era un onere legale, in quanto si trattava essenzialmente dell'esecuzione di un verdetto di natura giuridica che prevedeva la condanna a morte per una persona riconosciuta colpevole per aver commesso un omicidio. L'errore di traduzione deriva dal fatto che il diritto consuetudinario albanese, in assenza di strutture o strumenti tipicamente statali, o di apposite figure professionali addette all'esecuzione dei verdetti, incaricava la famiglia della vittima a dare luogo all'esecuzione della condanna. Ciò ha indotto erroneamente i primi studiosi stranieri, compreso Schirò, a rendere il concetto di esecuzione di un verdetto di natura giudiziaria, ancorché consuetudinaria, con un concetto più vicino alla loro rispettiva cultura, mentalità e sistema di valori, per l'appunto, la vendetta.

Lo stesso Fishta nella prefazione alla prima edizione albanese del testo di Kanun dedica intere pagine a sfatare questo equivoco, cercando di spiegare come il concetto della vendetta fosse del tutto estraneo alla mentalità e alla cultura dei montanari albanesi¹¹. Ma la prefazione di Fishta non venne

10 Il paragrafo 331 del Kanun "Mullësi e perbûjsi do të flëjn në njënin brryl", (Il mugnaio e l'oste debbono dormire appoggiati su un gomito), Schirò lo reinterpreta come: «il mugnaio e il navigante debbono dormire su un gomito», che poi cerca di parafrasare: «Il sonno del mugnaio e del navigante deve essere leggerissimo. Il primo deve stare attento perché il grano a lui affidato non sia soggetto a furti da parte di qualche cliente, il secondo per la propria salvezza perché potrebbe essere sorpreso dalla tempesta. Se non erro questa è l'unica allusione nel Kanûn alla vita e alla gente di mare.» Cfr. Giuseppe Schirò, "P. Gjeçov e la prosa del Kanûn di Lek Dukagjini" in *Le terre albanesi redente, I. Kossovo*, Reale Accademia d'Italia, Roma, 1942, p. 191.

11 P. Gjergj Fishta O.F.M., "Parathâne" in *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, op. cit. pp. XXXI-XXXIV.

inclusa nell'edizione italiana perché al suo posto doveva comparire la prefazione del revisore Schirò, seguita da un'introduzione monografica di Federico Patetta condotta sulla versione definitiva del testo ad opera dello stesso Schirò.

La ricostruzione della storia redazionale dell'edizione italiana condotta da Martucci nonché l'analisi della bozza con gli interventi di Schirò forniscono finalmente una risposta alle domande che ponevano i numerosi errori di traduzione in italiano riscontrati nel testo del 1941. Non ci si riusciva a capire come mai Fishta e Dodaj, profondi conoscitori del linguaggio del Kanun, nonché della mentalità e della cultura che quel linguaggio rifletteva, abbiano potuto commettere quei grossolani errori, gli stessi dai quali sono successivamente derivati gli errori e gli orrori di interpretazione che, dalla pubblicazione italiana fino ad oggi, pullulano in ogni dove, non solo in Italia, poiché il testo italiano influenzò le traduzioni seriori in altre lingue, come quelle in tedesco e in inglese.

A questo punto non è superfluo ricordare che nel 1941, quando la traduzione del Kanun in italiano veniva pubblicata sotto gli auspici dell'allora Accademia Reale, l'Albania si trovava sotto l'occupazione fascista. Lo zelo redazionale di Schirò è da ascrivere con certezza alla politica culturale imperialista dell'Italia mussoliniana, intenta a giustificare in tutti i modi l'occupazione militare come un'autentica missione civilizzatrice del popolo albanese. Non a caso gli studi "scientifici" miravano allo scopo di dimostrare l'arretratezza e il carattere primitivo degli albanesi, i quali non potevano, di conseguenza, che essere ben lieti dell'occupazione e felici di trarre profitto dalla generosità e della magnanimità del fascismo, che offriva loro, insieme ai Fasci del Littorio, i modelli e i dettami di una cultura "superiore" come quella italiana. Ce lo conferma il corollario di Todorov, secondo il quale "dall'inferiorità riconosciuta di una certa razza e dalla superiorità di un'altra all'asservimento della prima, la distanza è troppo facile da colmare".¹² Gli influssi residuali di quella politica, seppur in altre forme, pare che continuino tutt'oggi.

§4. Sulla base di queste versioni pesantemente contraffatte sono stati condotti numerosissimi studi etno-culturali, antropologici e storico-giuridici, fino alle interpretazioni socio-ideologiche "politicamente corrette" dei *Gender Studies* degli ultimi tempi. Parallelamente a questi approcci dalla parvenza più o meno scientifica, si è sviluppata una fiorente produzione letteraria, teatrale e cinematografica che, a sua volta, ha alimentato un crescente interesse mediatico, soprattutto al di fuori dell'Albania, nei riguardi di certi fenomeni dal sapore tipicamente esotico

12 Tzvetan Todorov, *Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana*, traduzione italiana di Attilio Chitarin, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1991, p. 28.

che conterrebbero le norme consuetudinarie albanesi. Tra questi spiccano, per l'appunto, *gjakmarrja* "la vendetta di sangue" e *virgjineshat* "le vergini giurate", i due più suggestivi *topoi* del Kanun che hanno ispirato le trame di romanzi e di film di largo consumo.

Ci limitiamo a riportare qui qualche esempio dalla letteratura per illustrare come la finzione letteraria abbia influenzato la percezione della realtà antropologica nell'immaginario collettivo.

Il romanzo "Aprile spezzato" di Ismail Kadare appare per la prima volta nel 1980; due anni dopo viene tradotto e pubblicato in francese. In seguito al successo dell'edizione francese viene immediatamente tradotto e pubblicato in una quarantina di lingue.

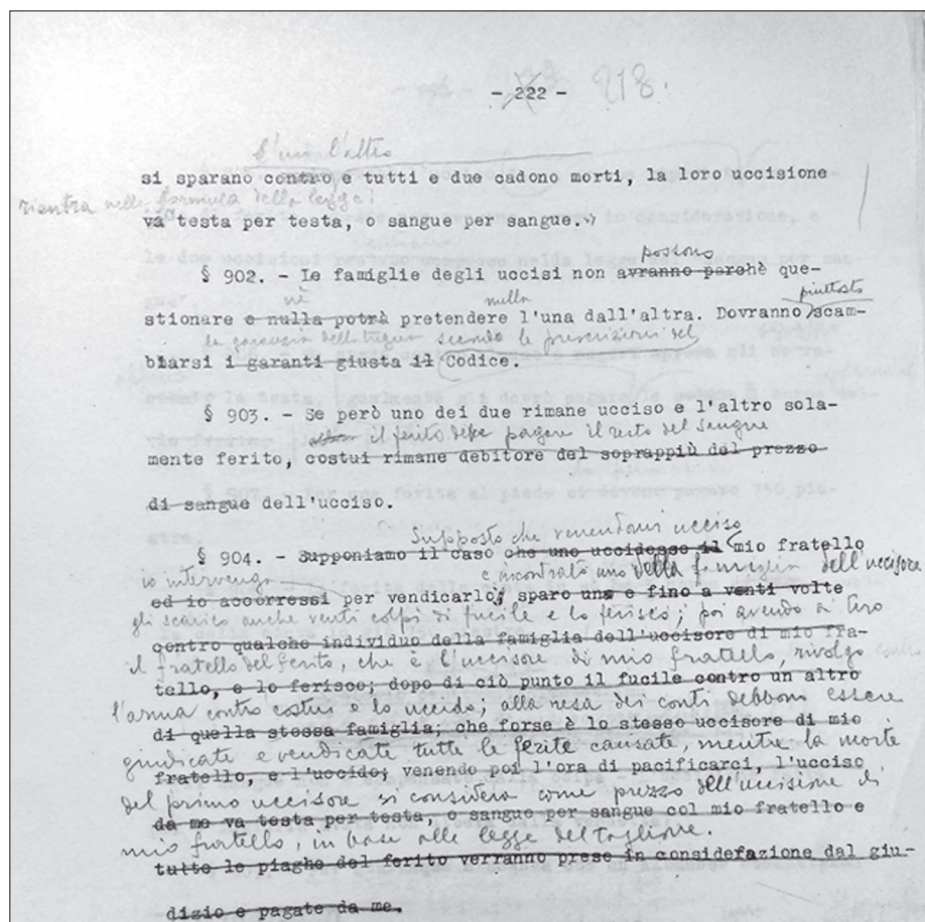
Ambientato nelle montagne del Nord d'Albania durante gli anni '30 del XX secolo, il romanzo racconta la storia di una vecchia faida tra due famiglie che dura da 70 anni e che ha già fatto 44 morti, 24 per ogni famiglia. Come ha giustamente notato Persida Asllani, nella narrazione di Kadare si intrecciano categorie giuridiche oggettivamente derivate dal diritto consuetudinario mediante citazioni precise e fedeli del testo di Gjeçov e tratti mitici, "i quali rappresentano la percezione soggettiva e emozionale della componente oggettiva e si concentrano sul potenziale insito all'interno dell'elemento giuridico per trascinarlo verso la sfera letteraria"¹³.

In verità altri scrittori albanesi, ispirandosi liberamente alle norme del diritto consuetudinario, hanno utilizzato gli stessi procedimenti narrativi miticizzanti, analizzati da Asllani. Basti ricordare, per tutti, il celebre racconto "Gjonomadhë e Gjatollin" di uno dei grandi maestri della prosa albanese, Mitrush Kuteli.

Il problema è che nel diritto consuetudinario albanese non è mai stata contemplata la faida, intesa come una infinita catena di omicidi a scopo di vendetta. Tutte le norme del Kanun, infatti, miravano a limitare il più possibile il reato di omicidio che rappresentava la più grave minaccia per la coesione sociale. Infatti il Kanun vietava espressamente di uccidere una persona per un'offesa verbale perché "la parola non fa sangue", vietava di uccidere "il ladro che ti entra in casa" oppure "chi ti percuote", e in nome della sacralità della vita non contemplava nemmeno il diritto della legittima difesa, sancendo il principio "gjak për gjak" (sangue per sangue), cioè prevedendo come *extrema ratio* e a solo scopo di deterrenza la condanna a morte per il reato di omicidio. Il messaggio era: "non uccidere perché se

13 «Ndryshe ndodh me përfytyrën mitike të këtyre elementeve. Ajo endet si një perceptim subjektiv dhe emocional i objektivës. Ajo përqendron vëmendjen tek potenciali i ndryrë brenda elementit kanunor dhe e tërheq atë në zonën e letrarësisë». Persida Asllani, "Kanuni në prozën shqipe: miti i përbashkët i shenjtërimit", in *Studime filologjike*, nr. 1-2, 2008, p. 37.

uccidi una persona sarai ucciso". Non vi erano né scusanti né attenuanti. A rigor del codice, erano rarissimi i casi in cui la vittima "andava sangue perso" (*gjakhups*), per cui cioè non era prevista la condanna a morte, come ad esempio, il suicidio oppure l'uccisione per motivi di adulterio in condizioni di flagranza. Per gli omicidi considerati aggravati, i quali oltre alla vita di una persona, ledevano i principi e i fondamenti morali oppure gli interessi diretti dell'intera comunità, era prevista l'esecuzione della pena tramite un plotone di esecuzione incaricato dal consiglio dei vegliardi, mentre per gli omicidi comuni, come già accennato, l'obbligo di dar luogo all'esecuzione gravava sulla famiglia della vittima, la quale, lo ripetiamo, non si vendicava, ma si limitava a eseguire un verdetto giudiziario.



Interventi "correttivi" a mano apportati dallo Schirò sulla bozza dattilografata della traduzione di Fishta e Dodaj, - Archivio Storico dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Fondo Accademia d'Italia, Centro Studi per l'Albania, Busta 5, fasc. 27

Senza inoltrarci nell'antica questione filosofica sui rapporti tra letteratura e verità, ci limitiamo a ricordare che le opere di finzione, essendo prodotti di fantasia, non sono tenute a riportare fedelmente fatti, vicende storiche, norme e pratiche consuetudinarie. La loro non è una verità scientifica ma esclusivamente estetica, che si basa su un patto prestabilito, oramai consolidato da una tradizione millenaria, con il lettore, il quale in linea teorica dovrebbe sapere di non aspettarsi la verità oggettiva da un'opera letteraria. Nel nostro caso però il patto non ha funzionato, perché il lettore empirico ha ricostruito, – seppur legittimamente, direbbero i sostenitori della teoria della ricezione di Jauss –, un orizzonte d'attesa che non coincide né con l'*intentio auctoris* né con l'*intentio operis*. In altre parole, la verità estetica è stata recepita come una verità antropologica.

Non sono sfuggiti a questo "fraintendimento ricettivo" neppure i lettori cosiddetti "competenti" tra cui troviamo in primo posto certi studiosi e autori di monografie scientifiche di antropologia, i quali annoverano tra le fonti dei loro studi proprio il romanzo di Kadare. Per non parlare poi dei media. Da una ricerca sugli archivi online delle principali testate giornalistiche italiane (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, La Stampa) negli ultimi vent'anni abbiamo individuato più di duecento articoli che, facendo riferimento alle norme consuetudinarie albanesi nel tentativo di riportare o interpretare fatti di cronaca o vicende legate, a vario titolo, all'Albania e gli albanesi, chiamano in causa proprio opere di finzione letteraria come quelle di Kadare e di Elvira Dones. In un articolo che riporta la cronaca di un processo che vede come imputati un gruppo di malavitosi albanesi, il giornalista cita la requisitoria della procura che chiedendo la condanna degli imputati per l'accusa di "associazione a delinquere", rievoca a sostegno dell'accusa proprio le norme della "vendetta" contenute nel Kanun Di Leke Dukagjini, che secondo il pubblico ministero sarebbe paragonabile al codice della Yakuza, la famigerata mafia giapponese. Le stesse distorsioni vengono riprese di riflesso e reiterate anche da qualche autore albanese in preda a bias cognitivi indotti dagli stereotipi mediatici diffusi in occidente.¹⁴

Va precisato qui che simili aberrazioni mediatiche non sono né nuove né ascrivibili soltanto all'immagine trasmessa dalla letteratura. Basti ricordare lo sfogo di Giuseppe Valentini, la massima autorità scientifica sul diritto consuetudinario albanese, il quale più di 70 anni fa scriveva:

«Perciò dico che si sbagliano grossolanamente quei non pochi pubblicisti che dopo un breve viaggio e uno studio superficiale del mondo caratteristico albanese, mettono mano alla penna

14 Cfr. per esempio, Besnik Mustafaj, *Albania tra crimini e miraggi*, postfazione di Tonino Perna, traduzione di Federica Cugno, Castelvechi, 2019, pp. 11, 21, 215.

e presentano all'Europa questo Kanun come non altro che una inesorabile codificazione della vendetta».¹⁵

Ciò che c'è di nuovo oggi, a differenza dei tempi di Valentini, è che “quei non pochi pubblicisti” che ora si sono moltiplicati, non si degnano più nemmeno di intraprendere “un breve viaggio o uno studio superficiale del mondo albanese”. Per “mettere mano alla penna” a loro basta leggere qualche romanzo o vedere qualche film “con albanesi”, seduti comodamente sul divano della propria casa.

§5.– Per concludere, ci sembra doverosa una considerazione che riguarda la dinamica cronologica. Il “Kanun di Leke Dukagjini”, raccolto, codificato e pubblicato nel 1933 dai francescani albanesi, rappresentava già allora uno studio diacronico di una cultura locale esclusivamente orale in via di estinzione.

È risaputo che le culture esclusivamente orali, a differenza di quelle che hanno sviluppato la scrittura, adottano strategie particolari nell'acquisizione, la conservazione e la trasmissione del sapere, che non può essere mai statico, ma si esplica dinamicamente nel contesto della viva comunicazione, sul momento, tra i soli presenti, facendo affidamento alla memoria e sottoponendosi ad un continuo processo di risignificazione e di adattamento ambientale di tipo quasi biologico, in linea con i cambiamenti socio-culturali. Per questo motivo la codificazione scritta di un diritto consuetudinario trasmesso oralmente, nel momento stesso in cui si compie, assomiglia a uno scatto fotografico che ferma il tempo e che altera la natura dello stesso oggetto. In altre parole, è un tradimento d'immagine del tipo: “Ceci n'est pas une pipe” di René Magritte. Il testo che contiene la codificazione scritta di un diritto consuetudinario, può essere, se vogliamo, una testimonianza storica, una fonte di dati utile agli studiosi, ma non è più diritto consuetudinario in azione. Inoltre negli anni '30 del XX secolo quando fu pubblicato il “Kanun di Leke Dukagjini”, nelle nuove condizioni socio-politiche create con la nascita dello stato albanese venivano a mancare i presupposti che avevano reso indispensabile e avevano mantenuto in vita il kanun, il quale oramai già dalla prima metà del XX secolo era uscito di scena come strumento giuridico, sopravvivendo, a tratti, solo come retaggio culturale. Quel testo che già al tempo della sua pubblicazione, nel 1933, rappresentava una realtà socio-culturale e antropologica superata, non può essere rievocato oggi come la causa di tutti i mali che affliggono la società albanese. Servono nuovi approcci e nuovi strumenti in grado di

15 P. Giuseppe Valentini S. J., “Considerazioni preliminari e generali sul “Kanun” detto di “Lekë Dukagjini”, in *Studi e Testi, Serie I, Giuridica*, N. 1, Istituto di Studi Albanesi, Roma 1944, p. 53.

spiegare le vere cause e di affrontare i problemi senza cadere nel fatalismo folkloristico dei miti del passato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Asllani, Persida – “Kanuni në prozën shqipe: miti i përbashkët i shenjtërimit”, in *Studime filologjike*, nr. 1-2, 2008.
- Baldacci, Antonio – “Note statistiche sul Vilayet di Scutari e La legge della montagna albanese” in *Rivista geografica italiana*, Anno VII, Firenze, 1901.
- Bardhoshi, Nebi – *Antropologji e Kanunit*, Pika pa sipërfaqe, Tiranë, 2016.
- Del Re, Emanuela C. – *Pane, sale e cuore. Il Kanun di Lek Dukagjini tra le genti delle montagne albanesi*, Argo, Lecce – Bari, 1993.
- Dones, Elvira – *Vergine giurata*, Feltrinelli, 2007.
- Durham, Mary Edith – *High Albania*, London, 1909.
- Durham, Mary Edith – *Some tribal origins, laws and customs of the Balkans*, London, 1928.
- Fishta, Gjergj – “Parathâne” in *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, (vepër postume) përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefen Konst. Gjeçov, O.F.M., me parathâne t’ A. Gjergj Fishtës O.F.M. e biografi t’ A. Pashk Bardhit O.F.M., Shkodër, Shtypshkroja Françeskane, 1933.
- Gjeçov, Stjefen Konst. – a – *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, (vepër postume) përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefen Konst. Gjeçov, O.F.M., me parathâne t’ A. Gjergj Fishtës O.F.M. e biografi t’ A. Pashk Bardhit O.F.M., Shkodër, Shtypshkroja Françeskane, 1933.
- Gjeçov, Stefano Cost. – *Codice di Lek Dukagjini ossia Diritto consuetudinario delle montagne albanesi*. Tradotto dal P. Paolo Dodaj. A cura di P. Giorgio Fishta e Giuseppe Schirò. Introduzione di Federico Patetta. Roma Reale Accademia D’Italia 1941-XX.
- Hall, Edward T. – *Beyond culture*. Doubleday, New York, 1976.
- Hahn, Johann Georg von – *Albanesische Studien*, Verlag von Friedrich Mauke, Jena, 1854.
- Ippen, Theodor Anton – “Das Gewohnheitsrecht der Hochländer in Albanien”, in *Zeitschrift für Ethnologie*, 33, 1901
- Kadare, Ismail – *Aprile spezzato*, traduzione di Flavia Celotto, Guanda Editore, Parma, 1993.
- Martucci, Donato – “Le fonti bibliografiche del Kanun” in *Popoli e culture in dialogo tra il Danubio e l’Adriatico*, Contributi italiani al X Congresso Internazionale dell’Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen, România Orientale n. XXII, a cura di Antonio D’Alessandri e Monica Genesin, Bagatto Libri, Roma 2009.

- Martucci, Donato – *Il Kanun delle montagne albanesi, fonti, fondamenti e mutazioni del diritto tradizionale albanese*, Edizioni di pagina, 2010.
- Martucci, Donato – “Sua Eccellenza Giorgio Fishta, Accademico d’Italia, e l’edizione italiana del Kanun”, in *Palaver* n. 2, 2015.
- Mustafaj, Besnik – *Albania tra crimini e miraggi*, postfazione di Tonino Perna, traduzione di Federica Cugno, Castelvecchi, 2019.
- Resta, Patrizia – *Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese*, Meltemi, Roma 2002.
- Schirò, Giuseppe – “Prefazione” in P. Stefano Cost. Gjeçov, *Codice di Lek Dukagjini ossia Diritto consuetudinario delle montagne albanesi*. Tradotto dal P. Paolo Dodaj. A cura di P. Giorgio Fishta e Giuseppe Schirò. Introduzione di Federico Patetta. Roma Reale Accademia D’Italia 1941-XX.
- Schirò, Giuseppe – “P. Gjeçov e la prosa del Kanûn di Lek Dukagjini” in *Le terre albanesi redente, I. Kossovo*, Reale Accademia d’Italia, Roma, 1942.
- Schirò, Giuseppe – “Giorgio Fishta e l’edizione italiana del “Kanun di Lek Dukagjini”, in *Shêjzat*, anno V, nn. 11-12, Roma, 1961.
- Thallóczy, Ludwig von – “Kanuni i Lekës. Ein Beitrag zum albanischen Gewohnheitsrecht” in *Illyrische-Albanische Forschungen*, 1, Munich & Leipzig, 1916.
- Todorov, Tzvetan – *Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana*. Traduzione di Attilio Chitarin, Giulio Einaudi Editore, 1991.
- Valentini, Giuseppe – “Considerazioni preliminari e generali sul “Kanun” detto di “Lekë Dukagjini”, in *Studi e Testi, Serie I, Giuridica, N. 1*, Istituto di Studi Albanesi, Roma 1944.
- Valentini, Giuseppe – *La famiglia nel diritto consuetudinario albanese*, Annali Lateranensi, vol. IX, Città del Vaticano, 1945.
- Valentini, Giuseppe – *Il diritto delle comunità nella tradizione giuridica albanese*, Vallecchi Editore, Firenze, 1956.
- Young, Antonia – *Women who become men. Albanian Sworn Virgins*, Bloomsbury, 2000.